



## CITTA' DI TORINO

### INTERPELLANZA

OGGETTO: DISPOSITIVI T-RED: PERIMETRO NORMATIVO DELL'ACCERTAMENTO AUTOMATICO, DATI SANZIONATORI 2025 PER SINGOLO IMPIANTO E PRASSI APPLICATIVE

### PREMESSO CHE

I dispositivi T-Red sono strumenti di accertamento automatico delle infrazioni semaforiche ai sensi degli artt. 200 e 201 del Codice della Strada.

La possibilità di procedere a contestazione differita tramite tali dispositivi costituisce deroga al principio generale della contestazione immediata ed è pertanto di stretta interpretazione.

L'art. 146, comma 3, CdS sanziona esclusivamente il conducente che prosegue la marcia nonostante la segnalazione semaforica rossa, fattispecie che la normativa e la giurisprudenza riconducono all'attraversamento dell'intersezione.

I dispositivi T-Red non risultano invece abilitati all'accertamento automatico di mere violazioni della segnaletica orizzontale (quali il solo superamento della linea di arresto), le quali richiedono la valutazione diretta dell'agente accertatore.

### RICHIAMATO CHE

L'art. 201 CdS e l'art. 384, lett. b), del Regolamento di esecuzione ammettono la contestazione differita esclusivamente in caso di attraversamento di un incrocio con luce rossa.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24248 del 17/11/2009, ha chiarito che tale deroga non riguarda qualsiasi inosservanza della luce rossa, ma solo l'ipotesi tipica dell'attraversamento dell'intersezione.

In senso conforme, la giurisprudenza di merito ha affermato che deve annullarsi il verbale per passaggio con semaforo rosso quando dai fotogrammi non emerge l'attraversamento dell'incrocio, risultando il veicolo fermo di poco oltre la linea di arresto senza impegnare l'area centrale dell'intersezione (Giudice di Pace di Trani, sez. I, sentenza 2 settembre 2021, n. 224).

La giurisprudenza ha più volte affermato che il mero oltrepassamento parziale della linea di arresto o l'occupazione marginale dell'attraversamento pedonale, in assenza di attraversamento dell'area di

intersezione, non integra di per sé la fattispecie di cui all'art. 146, comma 3, CdS.

## **CONSIDERATO CHE**

Sul territorio della Città di Torino risultano attualmente attivi 13 impianti semaforici dotati di T-Red.

Nel 2024 tali dispositivi hanno generato complessivamente oltre 115.000 sanzioni, come risulta dai dati ufficiali già trasmessi al Consiglio comunale.

A seguito dell'evoluzione normativa e interpretativa, l'ambito di utilizzo dei T-Red risulta oggi più circoscritto e strettamente limitato alla violazione dell'art. 146, comma 3, CdS.

E' pervenuta al sottoscritto una segnalazione da parte di un cittadino torinese, corredata da documentazione fotografica (di cui allego ultimo fotogramma), relativa a una sanzione elevata come "passaggio con il rosso" in una situazione in cui non risulta l'attraversamento dell'intersezione, ma semplicemente il superamento della linea di arresto;

## **INTERPELLA**

il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

1. quante sanzioni siano state elevate nel 2025 mediante dispositivi T-Red, distinte per ciascun impianto semaforico, indicando per ognuno: il numero totale dei verbali e l'importo complessivo accertato;
2. quale sia la prassi operativa adottata dal Corpo di Polizia Municipale (e in particolare dagli organi di direzione e coordinamento del Corpo) nella qualificazione delle violazioni rilevate dai T-Red come "attraversamento dell'intersezione con semaforo rosso", e quali criteri vengano utilizzati per distinguere tale fattispecie da un mero superamento della linea di arresto;
3. se l'Amministrazione ritenga conforme al Codice della Strada l'elevazione di sanzioni ex art. 146, comma 3, CdS in casi analoghi a quello segnalato e allegato alla presente, e in caso affermativo su quali presupposti normativi e interpretativi;
4. se non si ritenga opportuno fornire un indirizzo interpretativo chiaro e uniforme agli uffici accertatori, al fine di evitare sanzioni non coerenti con la fattispecie tipica del passaggio con il rosso e conseguente contenzioso.

Torino, 09/02/2026

IL CONSIGLIERE  
Firmato digitalmente da Pierluicio Firrao